



**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN SECCA DI  
CORSI D'ACQUA, BACINI E CANALI E PER IL RECUPERO DELLA FAUNA ITTICA AI SENSI  
DELL'ART. 12, COMMA 5° DELLA L.R. 29.12.2006, N. 37.**

(Aggiornato al mese di Luglio 2022)

## ART. 1

La messa in secca parziale o totale dell'alveo dei corpi idrici, naturali od artificiali, per l'esecuzione di lavori sugli stessi, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione amministrativa dell'Ente Provincia, **ovvero, nei casi di urgenza di cui al comma terzo del presente articolo, alla presentazione di apposita comunicazione di inizio attività**, nonché al previo recupero ed alla successiva reimmissione in altro sito idoneo, del materiale ittico presente in alveo.

L'autorizzazione di cui al precedente comma viene rilasciata:

- relativamente alla messa in secca di bacini e canali artificiali per manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- relativamente alla messa in secca di corpi idrici naturali per interventi in alveo (ricalibrature, messa in opera di difese spondali, ecc.) ovvero per la realizzazione, in alveo, di opere pubbliche, interventi su infrastrutture pubbliche e private, ecc. da parte di enti pubblici, ditte appaltatrici di enti pubblici o privati;
- relativamente ad ogni messa in secca operata dai consorzi irrigui e dalle associazioni piscatorie, per lo svolgimento di attività direttamente connesse ai loro scopi.

Sono considerati casi di urgenza tutti i lavori in alveo non preventivati o preventivabili, che siano richiesti da circostanze improvvise, straordinarie o di forza maggiore, **ovvero i lavori preventivati che richiedano, entro breve tempo, per ragioni di interesse pubblico, una rapida esecuzione**; in tali casi le ditte, gli enti, i consorzi o le associazioni di cui all'articolo successivo **trasmettono all'Ufficio della Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia una comunicazione di inizio attività con** le indicazioni dettagliate di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 di cui all'art. 2 del presente regolamento, provvedendo agli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1°, documentando in modo esaustivo le ragioni dell'urgenza.

## ART. 2

I legali rappresentanti delle ditte, enti, consorzi od associazioni di cui all'articolo precedente i quali debbano eseguire interventi di messa in asciutta dei corpi idrici, debbono far pervenire alla Provincia di Cuneo, Settore Supporto al Territorio – Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale – Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo dalla data presunta di inizio lavori, apposita istanza di autorizzazione, in competente bollo di legge, con l'indicazione:

1. del committente dei lavori;
2. del corpo idrico o bacino interessato, con l'indicazione della sua esatta ubicazione;
3. della data prevista per l'inizio lavori e la durata presunta degli stessi;
4. del soggetto incaricato del recupero dell'ittiofauna, ovvero della volontà di avvalersi del servizio provinciale di Vigilanza ittica, con conseguente rimborso spese forfettario di cui al successivo art. 3;
5. dei recapiti postale, telefonico, *telex*, e/o dell'*e-mail* ai quali si possa far riferimento.

## ART. 3

Gli interventi di recupero ittico debbono essere effettuati, previa comunicazione al Servizio provinciale di Vigilanza ittica, da ditte che operano nel settore, ovvero da professionisti specializzati, anche appartenenti ad associazioni piscatorie di comprovata esperienza, ovvero, ancora, da dipendenti dei consorzi irrigui presenti sul territorio, nella scrupolosa osservanza delle prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione.

Si da atto che l'impiego di apparecchiature elettriche (elettrostorditori) e di altri attrezzi necessari alle operazioni di recupero può essere consentito solo al personale a ciò autorizzato, con separato provvedimento provinciale.

Delle operazioni di recupero deve darsi atto in apposito verbale, sottoscritto dal responsabile dei lavori.

Gli operatori interessati agli interventi di recupero ittico dovranno osservare tutte le vigenti norme in materia antinfortunistica ed assicurativa, nonché tutte le prescrizioni eventualmente impartite dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Qualora venga richiesta l'opera di personale dipendente dalla provincia o incaricato da essa, l'impresa o il soggetto richiedente dovrà versare sul c/c postale n. 00118125 intestato alla Provincia di Cuneo, Servizio Tesoreria, Corso Nizza n. 21, 12100 Cuneo con l'indicazione di apposita causale recante la dicitura: " Rimborsamento spese per recupero fauna ittica", la somma di:

1. euro 150, per tratti prosciugati di lunghezza pari da uno a 100 metri o per bacini di ampiezza inferiore o uguale a 200 metri quadri, più le eventuali spese delle prestazioni richieste ed effettuate da personale esterno incaricato dalla Provincia che verranno fatturate direttamente al soggetto richiedente;
2. euro 300, per tratti prosciugati di lunghezza pari da 101 a 400 metri o per bacini di ampiezza inferiore o uguale a 300 metri quadri, più le eventuali spese delle prestazioni richieste ed effettuate da personale esterno incaricato dalla Provincia che verranno fatturate direttamente al soggetto richiedente;
3. euro 1000 per tratti prosciugati di lunghezza superiore a 401 metri o per bacini di ampiezza superiore a 301 metri quadri, più le eventuali spese delle prestazioni richieste ed effettuate da personale esterno incaricato dalla Provincia che verranno fatturate direttamente al soggetto richiedente;

Le operazioni di recupero e reimmissione del materiale ittico vengono svolte sotto la sovrintendenza del personale di vigilanza ittica provinciale ovvero delle guardie volontarie specificamente delegate dalla Provincia. Per tale attività di sorveglianza non è dovuto alcun compenso, rientrando la stessa nelle competenze istituzionali dell'Ente.

Qualora, a seguito dell'intervento, non dovesse essere recuperato materiale ittico, ovvero, le operazioni non dovessero essere effettuate per cause imputabili all'istante, l'importo da versare, a titolo di rimborso spese, sarà pari a 50 €.

#### ART. 4

L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente regolamento s'intende rilasciata per l'effettuazione di lavori in via continuativa; nel caso si prevedano interruzioni degli interventi tali da comportare una ricostituzione delle biocenosi preesistenti in alveo, ogni successivo lotto di lavori necessita di specifica, nuova autorizzazione.

#### ART. 5

Il provvedimento di autorizzazione, qualora non intervengano ulteriori richieste di integrazioni documentali alla originaria istanza (nel qual caso i termini procedurali vengono sospesi), deve essere emanato e comunicato al soggetto istante entro la data prevista per l'inizio lavori.

**Il provvedimento di autorizzazione alla messa in secca può concretarsi altresì nel previo verbale di sopralluogo redatto dagli Agenti della Polizia Locale Faunistico Ambientale Provinciale, ovvero nel favorevole visto del Comandante della Polizia Locale Faunistico Ambientale Provinciale.**

L'autorizzazione cessa comunque dalla sua efficacia al termine delle attività di recupero e reimmissione dell'ittiofauna.

## ART. 6

Ferma rimanendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2° del presente regolamento ai consorzi irrigui ed alle associazioni piscatorie, qualora i predetti, per la messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali di cui abbiano presentato istanza, pongano a disposizione anche proprio personale specializzato e mezzi propri, funzionali ed idonei al recupero ed alla reimmissione del materiale ittico, potranno essere esentati totalmente o parzialmente dalla corresponsione dei rimborsi forfetari per le operazioni di cui all'art. 1.

L'esenzione totale o parziale di cui sopra, e nei limiti di cui all'art. 3, viene accordata in forza di motivata determinazione dirigenziale.

Qualora l'istanza di cui all'art. 1 venga presentata da un ente pubblico, relativamente a lavori di sua spettanza, i rimborsi forfetari di cui all'art. 3, comma 2° del presente regolamento saranno ridotti del 20%.